

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi dicembre 2011

LA c.d. MANOVRA MONTI

(D. L. 201 del 6 dicembre 2011 in G.U n. 284 del 06.12.2011 S.O. n 251 convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011 n° 214 in G.U. n° 300 del 27.12.2011 S.O. n° 276.

Il 6 dicembre 2011 è stato pubblicato in G.U. il D.L 201 meglio noto come Manovra Monti o Manovra Salva Italia. Si tratta dell'ennesima manovra finanziaria emanata nel 2011 (la 5^a per l'esattezza e la 3^a degli ultimi 5 mesi) per reperire i fondi necessari a far fronte agli impegni presi a livello europeo. Anche questa manovra, come già le precedenti, ha un forte impatto sulle finanze dei cittadini che, di fatto, vengono a trovarsi, sostanzialmente e non in misura marginale, impoveriti. Neanche in questa manovra sono presenti, come invece ci si aspettava, interventi incisivi sul fronte della riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica: qualcosa si è iniziato a fare, ma, a parere di chi scrive, è sempre troppo poco rispetto alle maggiori entrate previste dagli aggravii e sacrifici richiesti ai contribuenti se è vero che circa il 57% dei 30 miliardi della manovra è assicurato da queste ultime.

Il decreto è entrato in vigore il 6 dicembre ossia il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U. anche se per specifiche previsioni (che vedremo di volta in volta) l'effetto è previsto dal 1 gennaio 2012 o altra data.

Come di consueto, vista l'eterogeneità degli interventi, l'analisi del Decreto sarà limitata alle norme che interessano direttamente le imprese o i professionisti e comunque di interesse generale mentre si farà solo un accenno alle altre.

Art. 1 – Aiuto alla crescita economica (Ace).

Giustificando con l'esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese, di fornire un aiuto alla crescita mediante riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio ed infine di ridurre lo squilibrio tra imprese che si finanziano col debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, viene stabilito che ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ma nel corpo del testo – comma 7 - viene poi precisato che l'articolo si applica anche al reddito di impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria con modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia) , è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale (*rendimento*

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

figurativo) del nuovo capitale proprio che si determina applicando (per il primo triennio di applicazione, quindi 2011-2012-2013) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 una percentuale del 3%; a partire dal 4° anno l'aliquota sarà determinata con decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora il rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto dichiarato, l'eccedenza sarà computata in aumento dell'importo deducibile dei periodi di imposta successivi.

Viene precisato che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante in bilancio senza tener conto dell'utile dello stesso esercizio; rilevano poi come variazioni in aumento i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli accantonati in riserve non disponibili, e come variazioni in diminuzione le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, gli acquisti di aziende o rami di aziende. Gli incrementi di patrimonio netto derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento mentre quelli derivanti da accantonamenti di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate; i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

Un decreto del Ministero delle Finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione detterà le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le disposizioni appena descritte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2011.

Art. 2 – Agevolazioni fiscali relative al costo del lavoro nonché per donne e giovani.

A decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2012 (se l'esercizio coincide con l'anno solare, dall'esercizio 2012) è ammesso in deduzione ai fini IRPEF ed IRES, un importo pari all'IRAP **pagata** nell'esercizio (art. 99, comma 1 TUIR) e determinata secondo le note regole (restano fuori le imprese agricole, gli enti non commerciali e le pubbliche amministrazioni), **relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti per il c.d. cuneo fiscale e all'ulteriore detrazione, se spettante.** Tale deduzione si affianca alla già esistente deducibilità del 10% che resta deducibile a parziale compensazione dell'Irap sugli interessi passivi. **Sempre dal 2012** la deduzione forfetaria base di € 4.600 è innalzata ad € 10.600 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni (detto innalzamento arriva ad € 15.200 per le aree svantaggiate).

Poiché il Decreto parla di lavoro dipendente e "assimilato", dovrebbe diventare deducibile anche l'IRAP pagata sulle retribuzioni di co.co.co e co.co.pro e degli amministratori di società (che costituiscono appunto compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Sarà opportuna, in merito alla deducibilità delle retribuzioni degli amministratori, una conferma ufficiale.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia.

Non rivestendo interesse generale se ne traslascia la trattazione.

Art. 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali.

Dal 1 gennaio 2012 la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio, finora sempre prorogata di anno in anno, con l'introduzione dell'art. 16 bis nel TUIR **va a regime diventando una misura strutturale del nostro sistema fiscale.**

Visto l'ingresso a regime nel TUIR di tale agevolazione si ritiene opportuno riportare pressoché integralmente tutte le previsioni del presente articolo al fine di avere una visione completa della normativa applicabile.

Resta fissato il tetto di € 48.000 per unità immobiliare (quindi detrazione massima € 17.280) delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è più prevista la possibilità di rateizzazione in 5 anni per i contribuenti ultra settantacinquenni.

Gli interventi che godono dell'agevolazione sono:

- a) interventi di manutenzione ordinaria
interventi di manutenzione straordinaria
interventi di restauro e di risanamento conservativo
interventi di ristrutturazione edilizia

effettuati sulle parti comuni dell'edificio **residenziale**,

- b) interventi di manutenzione straordinaria
interventi di restauro e di risanamento conservativo
interventi di ristrutturazione edilizia

effettuati sulle singole unità immobiliari **residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze,

- c) Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie di cui alle superiori lettere a) e b) **sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza** (questa è una novità che trova applicazione anche per gli interventi effettuati su immobili non residenziali), **anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento**,
- d) Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune,

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- e) Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992,
- f) Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi,
- g) Interventi relativi alla cablatura degli edifici o al contenimento dell'inquinamento acustico,
- h) Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame questa detrazione si applica sulle spese effettuate a partire dal **1 gennaio 2013**),
- i) Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari,
- l) Interventi di bonifica dall'amianto e di **esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici**.

Tra le spese sostenute di cui sopra sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi **la detrazione non utilizzata** in tutto o in parte **è trasferita per i rimanenti periodi di imposta**, salvo diverso accordo delle parti, **all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare** (con tale previsione si torna alla regola precedente a quella introdotta dall'art. 2, commi 12 bis e 12 ter della Manovra di Ferragosto). In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Si dispone che si continua ad applicare la ritenuta del 4% sui bonifici effettuati dai contribuenti a favore delle imprese esecutrici dei lavori per i quali si chiede la detrazione.

Viene prorogata la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici alle spese sostenute fino al 31.12.2012, nella forma prevista dalla Finanziaria 2007 e con rateizzo in dieci anni. Con un'aggiunta in fase di conversione in legge viene stabilito che la detrazione del 55%, fino ad un valore massimo della detrazione di € 30.000 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Art. 5 – Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie.

Saranno riviste con D.p.c.m. le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti la famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare di figli successivi al primo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore mediante la valorizzazione in maggior misura della componente patrimoniale sita in Italia o all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa tenuto conto delle imposte relative;

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con lo stesso decreto potranno essere individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che **dal 1 gennaio 2013** non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore ad una certa soglia determinata dal decreto. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà le modalità per rafforzare i controlli dell'ISEE. I risparmi derivanti dalla applicazione dell'articolo in commento saranno assegnati al Ministero del Lavoro per l'attuazione di politiche sociali ed assistenziali.

Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate.

Vengono abrogati gli istituti dell'accertamento delle dipendenza di infermità da cause di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo, e della pensione privilegiata. E' espressamente previsto che tali istituti continuano ad applicarsi nei confronti del personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Art. 6bis – Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

I contratti di apertura di credito possono prevedere, **quali unici oneri a carico del cliente**, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione, ed un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, **quali unici oneri a carico del cliente**, una commissione di istruttoria veloce in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Viene precisato che **le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi alle disposizioni di questo articolo sono nulle, ma non determinano la nullità del contratto.**

Art. 7 – Partecipazione Italiana a banche e fondi.

Art. 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art. 9 – Imposte differite attive.

E' noto che secondo i principi contabili nazionali le imposte differite attive sono iscrivibili a bilancio solo se sia probabile la futura esistenza di redditi imponibili sufficienti a consentirne la recuperabilità.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Con il D.L. 225/2010 fu introdotta la trasformazione in crediti di imposta di alcuni tipi di imposte differite attive (ad esempio quelle iscritte in occasione di rettifiche di valore di attività immateriali – ammortamenti e svalutazioni – eccedenti la quota ammessa fiscalmente, e dell'avviamento pagato per l'acquisto di aziende o rami di esse o per l'affrancamento dell'avviamento iscritto in occasione di operazioni straordinarie). Tale trasformazione operava soltanto nel caso in cui dal bilancio fosse risultata una perdita d'esercizio (a prescindere dalla eventuale perdita fiscale) e nei limiti risultanti dal rapporto tra la perdita di esercizio e la somma del capitale sociale e riserve.

La norma in commento estende la trasformazione in credito di imposta delle imposte differite attive all'intero ammontare di quelle riferite a perdite fiscali causate dalla deduzione differita dei componenti negativi di reddito relativi alle attività patrimoniali interessate (avviamento, beni immateriali) per cui le perdite fiscali corrispondenti alle imposte differite attive trasformate in crediti non sono più riportabili.

Un esempio (tratto da Le Guide del Sole 24 Ore del 10 dicembre) chiarirà meglio il concetto:

- Acquisto da parte di una società di un'azienda pagando un avviamento per € 1.800,
- In bilancio l'avviamento viene ammortizzato in cinque esercizi mentre fiscalmente è ammortizzabile in 18 esercizi,
- Al termine del 5° esercizio il valore contabile dell'avviamento è ormai azzerato, mentre fiscalmente il suo valore è € 1.300 [$1.800 - (1.800:18 \times 5)$] per cui vengono iscritte a bilancio imposte differite attive per € 408 per Ires e Irap ($27,5\% + 3,90\%$),
- Nel sesto esercizio la società effettua una variazione in diminuzione per € 100 ($1/18$ di 1.800) chiudendo però con una perdita fiscale di € 70,
- Con le modifiche introdotte dalla norma in commento le imposte differite attive per € 22 ($70 \times 31,4\%$) corrispondenti alla perdita causata dalla variazione in diminuzione si trasformano in credito di imposta e vanno evidenziate in bilancio con questa scrittura: crediti tributari a imposte differite attive 22; il residuo ammontare delle imposte differite attive per € 386 ($408 - 22$) resta iscritto in bilancio in quanto il meccanismo della trasformazione rende praticamente certa la recuperabilità del credito.
- Le perdite fiscali corrispondenti alle imposte differite attive trasformate in crediti non sono più riportabili.

La norma in commento dispone altresì oltre alla compensabilità in F24 del credito d'imposta, alla cedibilità del credito infragruppo, anche la sua rimborsabilità da parte dell'Erario.

Infine la norma dispone che la trasformazione delle imposte differite attive in crediti d'imposta si applica anche ai bilanci delle società in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi e che qualora dal bilancio finale di liquidazione risulti un patrimonio netto positivo è trasformato in credito di imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono previsti i seguenti benefici a favore degli artisti e professionisti (anche se non iscritti in albi), degli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare o coniugale, e delle società di persone:

- a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
- d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

I benefici vengono concessi **a condizione** che il contribuente:

- provveda all'invio telematico (anche tramite intermediario abilitato) all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate individuerà i benefici visti sopra alle lettere a), b), c). Al momento dell'emanazione del provvedimento si darà conto dei benefici che lo stesso prevedrà.

E' inoltre stabilito che agli stessi soggetti sopra visti, ma che non siano in regime di contabilità ordinaria sono concessi ulteriori benefici e cioè:

- a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
- b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

STUDIO ASSOCIATO BUSO

CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Le norme di attuazione saranno stabilite da uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Questo nuovo regime agevolato sarà fruibile soltanto **previa opzione** da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del medesimo (quindi per la prima volta nella dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2012 per l'esercizio 2011).

Se viene esercitata l'opzione, ma poi non vengono rispettati gli obblighi imposti visti sopra, si perde il diritto di avvalersi dei benefici e si sarà soggetti ad una sanzione amministrativa variabile da 1.500 a 4.000 euro; se si adempie agli obblighi con un ritardo non superiore a 90 giorni i benefici non si perdono, ma resta dovuta la sanzione per la quale però ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso riducendola.

Altra previsione di questo articolo riguarda i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore: per questi contribuenti, **con effetto dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2011**, in particolare,;

- 1) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972;
- 2) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del D.P.R. 600/1973, e dall'articolo 57, primo comma, del D.P.R. 633/1972 (31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) ; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.lgs 10 marzo 2000, n. 74;
- 3) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno **un terzo** quello dichiarato (si noti che nella generalità dei casi – art. 22 D.l. 78/2010 - l'accertamento sintetico è possibile se il reddito complessivo accertabile ecceda di **un quinto** quello dichiarato).

Tali ultime disposizioni si applicano a condizione che il contribuente:

- abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti: a questo proposito la norma non chiarisce quale sia l'esatta definizione di infedele compilazione del modello per cui si rendono necessari chiarimenti ufficiali per evitare che qualunque tipo di infedeltà, anche se non incidente sui livelli di coerenza e congruità, possa vanificare i benefici;
- sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti **coerente** con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

In conseguenza delle suddette previsioni vengono stabilite particolari regole di controllo nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento in base agli studi di settore e ai quali non si applicano le disposizioni di cui alle lettere da 1) a 3) viste sopra o di quei contribuenti che non risultano congrui e coerenti con i risultati e gli indici che improntano gli studi settore, contribuenti per i quali i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo delle indagini finanziarie.

L'articolo in esame abroga il comma 4bis dell'art. 10 della L. 146/1998, già oggetto di revisione da parte del Dl. 98/2011 e del Dl 138/2011, il quale prevedeva:

“le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del D.l. 331/1993, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del D.Lgs 471/1997, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del D.Lgs 446/1997 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”.

Altra abrogazione prevista dall'articolo in esame riguarda l'art. 10ter della medesima L. 146/1998 il quale prevedeva:

“1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del D.lgs 218/1997, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del D.Lgs 471/1997, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del D.Lgs 446/1997”.

Sembra opportuno riportare i dubbi espressi da autorevole dottrina (Dario Deotto in “La guida pratica alla Manovra” n° 4 de Il Sole 24 Ore di sabato 10 dicembre 2011) circa l'applicabilità delle norme appena viste: l'autore dopo aver osservato che le abrogazioni appena viste non sembrano riguardare solo chi si avvarrà del nuovo regime opzionale, ma tutti visto che le norme vengono abrogate *tout court*, e che al tempo stesso le coperture per i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, si applicano già a partire dal 2011 mentre il regime opzionale sarà utilizzabile solo dal 2013, afferma che dalla lettura della norma non si comprende se le misure sugli studi di settore relative alle “coperture” ed ai nuovi controlli

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

per i non congrui trovino applicazione per tutti e sin da subito oppure soltanto per coloro che utilizzeranno dal 2013 il nuovo regime. Conclude l'autore insinuando il dubbio che il fatto che il comma 4*bis* dell'art. 10 della L. 146/1998 sia abrogato da subito ed il richiamo alle dichiarazioni relative al 2011 sembrano far propendere per una applicazione già attuale delle nuove disposizioni sugli studi di settore a prescindere dall'utilizzo del nuovo regime sulla trasparenza. Si spera in chiarimenti ufficiali.

In sede di conversione in legge del decreto sono state introdotte le seguenti ulteriori previsioni:

- 1. Dilazione dei pagamenti di somme dovute all'agente della riscossione:** è stabilito che in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione già concessa dall'agente della riscossione può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi a condizione che non sia intervenuta decadenza: il debitore può, in questo caso, chiedere che il piano di rateazione preveda rate variabili crescenti per ciascun anno, in luogo della rata costante. Qualora sia stata già concessa una dilazione prima dell'entrata in vigore del decreto in commento, e non sia stata pagata la prima rata o, successivamente, due rate e alla data di entrata in vigore del decreto la dilazione non sia stata prorogata (secondo le previsioni dell'art. 2, comma 20 del D.L. 225/2010), la dilazione stessa può essere prolungata per un ulteriore periodo massimo di 72 mesi sempre che il contribuente compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
- 2. Rimborso di costi agli agenti della riscossione:** viene sostituita la remunerazione dell'agente della riscossione tramite aggio (attualmente 9%) con la previsione del diritto dell'agente della riscossione al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto del Ministero dell'Economia che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa, garantendo comunque al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto.
Il rimborso è a carico del debitore per una quota pari al 51% in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella e integralmente in caso contrario.
- 3. Rimborso all'agente della riscossione di specifici oneri:** viene stabilita la spettanza all'agente della riscossione del rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, rimborso che è a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per sgravio o per il caso di inesigibilità, del debitore in tutti gli altri casi.
Le tipologie di spese oggetto del rimborso, la misura del rimborso e le modalità di erogazione saranno stabilite con decreto regolamentare del Ministero dell'Economia.
- 4. Spostamento di termini:** la data a decorrere dalla quale Equitalia spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

viene spostata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Tutti termini previsti dall'art. 3, commi 24,25 e 25bis del D.L. 203/2005 sono prorogati al 31 dicembre 2012.

5. **Modifiche alla concessione di garanzie per rateazione di debiti tributari:** viene abolita la necessità di prestare garanzia qualora l'importo delle rate successive alla prima superi € 50.000.
6. **Modifica alle previsioni di decadenza dalla rateazione concessa:** la nuova previsione stabilisce che:
 - a. il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola rata delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo (fino all'attuale modifica la decadenza dalla rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo si aveva nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata),
 - b. il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione del 30% dell'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs 472/1997) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 sopra descritte si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

7. **Procedimento di vendita:** si stabilisce che il debitore può procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore per il primo incanto risultante da listino di borsa o di mercato o in mancanza al valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento, oppure al valore determinato ai fini della valutazione automatica (art. 52 comma 4 T.U. Imposta di registro) moltiplicato per tre, con il consenso dell'agente della riscossione che interviene nell'atto di cessione ed al quale è versato per intero il corrispettivo della vendita la cui eccedenza rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.
8. **Fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche:** al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Ministero dell'Economia, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della L.196/2009 (gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari), nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 11 – Emersione di base imponibile.

Viene stabilita la **rilevanza penale**, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (falsità in autocertificazioni) della esibizione o trasmissione di atti o documenti totalmente o parzialmente falsi, ovvero della fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste effettuate dagli Uffici e dalla G.d.F. in esecuzione dei poteri loro conferiti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973. **La rilevanza penale della fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero si applica solo se, a seguito delle richieste di cui sopra, si configurano le fattispecie di cui al D.lgs 74/2000.**

Viene imposto l'obbligo, **con decorrenza 1 gennaio 2012**, a carico degli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con loro intrattenuti ed ogni informazione ad essi relativa necessaria ai fini di controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie.

Le informazioni trasmesse saranno utilizzate, oltre che ai fini di cui all'art. 7, comma 11 del D.P.R. 605/1973 [ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. 600/10973, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. 633/1972; per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione], dalla Agenzia delle Entrate per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

In conseguenza di questa nuova previsione è abrogato il comma 36 *undecies* del Dl 138/2011 (c.d. manovra si ferragosto) che permetteva all'Agenzia delle Entrate di procedere all'elaborazione specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni effettuate con gli operatori finanziari.

Anche l'INPS è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate e G.d.F. i dati relativi alle posizioni dei soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali al fine di poter controllare la fedeltà dei redditi dichiarati.

Viene abrogato il divieto di reiterazione nel semestre di accessi nei confronti del contribuente e conseguentemente la previsione di illecito disciplinare per i dipendenti dell'amministrazione che avesse violato il divieto.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Sono soppressi i consigli tributari presso i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e l'obbligo per quelli di minori dimensioni di riunirsi in consorzio.

Art. 11bis - Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie.

Riguarda le procedure da attuare per le richieste di informazioni agli intermediari finanziari e la loro evasione da parte di questi ultimi.

Art. 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante.

Il limite all'uso del contante imposto dal D.lgs 231/2007 e da ultimo abbassato dal recente Dl. 138/2011 ad € 2.500 (c.d. Manovra di ferragosto) scende ulteriormente per cui **dal 6 dicembre** (data di entrata in vigore del Dl in commento) si prevede che l'importo delle transazioni in contanti tra privati non possa essere di importo pari o superiore a 1.000 euro: la limitazione coinvolge anche i **libretti di deposito** il cui saldo dovrà essere adeguato al nuovo importo massimo entro il **31 marzo 2012** o dovranno essere estinti dal portatore.

La violazione della disposizione commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 non è punibile.

Viene altresì disposto che le **pubbliche amministrazioni centrali o locali ed i loro enti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 5 marzo 2012, ma con possibilità di proroga con Dpcm)** dovranno:

- gestire i pagamenti tramite strumenti telematici,
- tali pagamenti vanno fatti, in via ordinaria, tramite accredito su conti correnti bancari o postali dei creditori o altri strumenti di pagamento elettronici scelti dagli stessi beneficiari,
- non potranno effettuare per cassa pagamenti superiori a **1.000 euro**,
- **tale limite vale anche per il pagamento di stipendi, pensioni e compensi in genere che debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali comprese le carte di credito prepagate e le carte di credito istituzionali.**
- è prevista la possibilità di stipula di convenzioni tra il Ministero dell'Economia e gli intermediari finanziari, tramite le associazioni di categoria, affinché le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate.

Il Ministero dell'Economia la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) la società Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento devono stipulare apposita convenzione per stabilire le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base che consenta i pagamenti ad un livello di costi accettabile e che va

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

obbligatoriamente offerto da parte delle banche, società Poste Italiane spa e degli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento .

Le infrazioni alle norme sull'uso del contante dovranno essere immediatamente comunicate anche all'Agenzia delle entrate.

Sanzioni: Chi effettua transazioni con contanti, superando il limite dei 1.000 euro, o, sempre superando il limite citato, emette assegni omettendo l'indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito.

La sanzione minima non può essere inferiore ai 3.000 euro.

Per le violazioni riguardanti l'adeguamento del saldo dei libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 € o la mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento per il caso di trasferimento di tali libretti al portatore la sanzione è pari al saldo del libretto.

Per le violazioni commesse per importi superiori ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte ciò che significa che la sanzione venga portata ad un valore del trasferito compreso tra il 5% ed il 40%, con un minimo di euro 15.000.

Si ricorda comunque che è rimasto in vigore l'art. 16 della Legge 689/81, che permette di usufruire della *cosiddetta oblazione* anche per ciò che riguarda le sanzioni di cui sopra. Tale opportunità consiste nel poter sanare il mancato rispetto della normativa attraverso “...il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione...”.

Art. 13 – Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria.

Viene anticipata al **1 gennaio 2012** l'introduzione **in via sperimentale** e fino al 2014 dell'Imposta Municipale propria (di cui all'art. 8 del D.lgs 23/2011 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili). Pertanto l'entrata a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015.

Contrariamente a quanto previsto nel citato art. 8 del D.lgs 23/2011, è tassata anche l'abitazione principale e relative pertinenze; la base imponibile è il valore catastale ai fini ICI (art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.lgs 504/1992) ma sono diversi i coefficienti per il calcolo. Ora infatti alle rendite catastali, già rivalutate del 5% vanno applicati i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5;

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- d) 60 (**65 dal 1 gennaio 2013**) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. **Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.**

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76** per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è **ridotta allo 0,4** per cento **per l'abitazione principale e per le relative pertinenze**. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è **ridotta allo 0,2** per cento **per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Dall'imposta municipale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e relative pertinenze è stabilita una detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e da dividere pro-quota in caso di più comproprietari. Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base non può superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni possono alzare l'importo della detrazione fino ad azzerare l'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma, in tal caso, non possono aumentare l'aliquota sulle abitazioni tenute a disposizione rispetto all'aliquota ordinaria.

Il versamento dell'imposta è effettuato, anche in compensazione, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In conseguenza delle nuove previsioni sono abrogati **a decorrere dal 1 gennaio 2012:**

- l'art. 1 del D.L 93/2008 (Esenzione ICI abitazione principale),
- il comma 3 dell'art. 58 del D.lgs 446/1997 il quale disponeva: *“Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità.*

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.”

- Le seguenti disposizioni del comma 1 dell'art. 59 del D.lgs 446/1997:
Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:
 - a) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto,
 - b) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela,
 - c) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 del D.lgs 23/2011 il quale disponeva: *“I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6”*,
- Il comma 4 dell'art. 9 del D.lgs 23/2011 il quale disponeva: *“A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune,*
- Il comma 1bis dell'art. 23 del D.L. 207/2008 che così disponeva: *“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.*
- I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 70/2011 i quali disponevano:
 - 2-bis. *Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 31 marzo 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che*

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

- 2-ter. *Entro il 30 giugno 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 30 giugno 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.*
- 2-quater. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.*

Viene stabilito che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7 del D.L. 70/2011, abrogato, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. **Un decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, stabilirà le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.**

I fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (esclusi: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m², le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni, i manufatti isolati privi di copertura, le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³, i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo), devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il **30 novembre 2012** con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze n° 701/1994. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale appena vista l'IMU propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto: A seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze n° 701/1994, i comuni determineranno il conguaglio.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Viene introdotta una modifica all'art. 1 comma 11 del D.L 138/2011 (manovra di ferragosto): il testo originario della norma disponeva che *“i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*; **con la modifica apportata si deve leggere:** *“i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*.

L'articolo in commento inoltre accresce di 10 milioni l'anno, per il 2012 e 2013 la dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Dal 1 gennaio 2013 viene istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, un'unica tassa divisa in due parti, sui rifiuti e sui servizi, con calcoli diversi.

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, **suscettibili** di produrre rifiuti urbani: sono però escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali (ad esempio cortili).

Il tributo è dovuto da chi occupa o detiene i locali e le aree scoperte, **con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia o tra coloro che usano in comune i locali e le aree**. Se l'utilizzo è temporaneo e di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Se i locali sono in multiproprietà il pagamento va fatto dal gestore dei servizi comuni.

Il tributo è dovuto per anno solare sulla superficie catastale calcolata al 80% e sulla base degli usi e della tipologia di attività svolta; se manca il dato della superficie catastale gli intestatari, su richiesta del Comune, provvedono a presentare all'Agenzia del Territorio la planimetria catastale dell'immobile. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (capannoni industriali e gli immobili di categoria D ed E) la superficie da considerare è quella calpestabile. Nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo non si tiene conto di quella parte dove si formano rifiuti speciali purché il produttore di tali rifiuti ne dimostri l'avvenuto trattamento secondo le norme vigenti.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, con lo scopo, comunque, di arrivare alla copertura integrale dei costi. Alla tariffa così determinata viene applicata una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro che potrà essere aumentata dai Comuni fino a 0,40 euro anche differenziando l'aumento in base alla tipologia dell'immobile e della zona.

E' prevista la possibilità di riduzioni da parte dei Comuni in relazione alle seguenti situazioni:

- a) abitazioni con unico occupante;

STUDIO ASSOCIATO BUSO

CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta, per cui il cittadino deve conferire i rifiuti al cassonetto più vicino, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta; se poi il servizio di gestione rifiuto non viene svolto affatto o viene svolto in grave violazione della disciplina di riferimento o ancora viene interrotto per varie ragioni il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa.

Sono previste riduzioni per le utenze domestiche e proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo e deve approvare la tariffa entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

E' prevista la possibilità di stabilire un regime speciale per le aree pubbliche temporaneamente occupate (ad esempio i mercati) con la tariffa aumentata fino al massimo del doppio di quella ordinaria e l'obbligo di presentare la dichiarazione di occupazione è assolto con il pagamento.

I comuni possono realizzare la tariffa con sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio.

I contribuenti devono presentare la dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine stabilito dal regolamento ed essa ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni.

Il **pagamento** va fatto al Comune e, salva diversa previsione comunale, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre: può tuttavia essere effettuato il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Sanzioni; per **l'omesso o insufficiente versamento** si applica la sanzione del 30%. Per **l'omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro. Per **l'infedele dichiarazione** la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro. Per **la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario**, inviato dal responsabile del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica la sanzione va da euro 100 ad euro 500. Le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso vi è acquiescenza col pagamento del tributo, sanzione ed interessi.

Restano valide le disposizioni dell'art 1 commi da 161 a 170 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) per tutto quanto non previsto dall'articolo esaminato: resta comunque ferma

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

L'applicazione dell'art. 52 del D.lgs 446/1997 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*).

Viene abrogato con effetto dal 1 gennaio 2013 l'art. 14, comma 7 del D.lgs 23/2011 (federalismo fiscale municipale) il quale disponeva: *“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.”*

Art. 14bis – Disposizioni in materia di riscossione dei comuni.

Non rivestendo interesse generale se ne tralascia la trattazione.

Art. 15 - Disposizioni in materia di accise.

L'importo delle accise già stabilito per il 2012 e 2013 dall'art. 34 della L.183/2011 (Legge di stabilità), viene aumentato **con effetto dal 7 dicembre** nelle seguenti misure :

	Dal 7 dicembre 2011	Dal 1 gennaio 2013
Benzina e benzina con piombo	€ 704,20 per mille litri	€ 704,70 per mille litri
Gasolio usato come carburante	€ 593,20 per mille litri	€ 593,70 per mille litri
GPL usato come carburante	€ 267,77 per mille chilogrammi	€ 267,77 per mille chilogrammi
Gas naturale per autotrazione	€ 0,0031 per metro cubo	€ 0,0031 per metro cubo

Art. 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.

Dal 1 gennaio 2012 l'addizionale erariale, già fissata dalla Manovra economica di luglio 2011 (D.l 98/2011 art. 23, comma 21) nella misura di 10 € per ogni kw di potenza superiore ai 225, e che resta in vigore per tutto il 2011, viene rivista, inasprita ed estesa a vetture meno potenti: la nuova addizionale erariale sarà pertanto di € 20 per ogni kw di potenza eccedente i 185 (251 cavalli). L'omesso versamento è soggetto ad una **sanzione** del 30% dell'importo non versato.

L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci, quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60, 30 e 15 per cento e dopo venti anni dalla data di costruzione non è più dovuta.

Dal 1 maggio 2012 è dovuta dalle barche da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di giorno, commisurata

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

alla lunghezza dell'imbarcazione, che varia da un minimo di € 5 per lunghezza da 10,01 a 12 metri ad un massimo di € 703 per lunghezza superiore a 64 metri. La tassa è ridotta alla metà per imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri utilizzate come mezzi di locomozione dai residenti nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario.

La tassa è ridotta dopo cinque, dieci, quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto rispettivamente **del** 15,30 e 45 per cento.

L'omesso versamento è soggetto ad una **sanzione** dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa.

Sono esenti dalla tassa le barche dei soggetti pubblici o adibite a servizi di salvataggio e quelle di associazioni di volontariato, ma solo se adibite a servizi di assistenza sanitaria o pronto soccorso.

E' istituita una tassa sugli aeromobili privati in base al peso al decollo con importi che vanno da € 1,50 al Kg per velivoli di peso al decollo fino a 1.000 kg, ad € 7,55 al kg per velivoli oltre i 10.000 kg.: l'importo della tassa è raddoppiato per elicotteri ed è in misura fissa (450 €) per alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati.

Art. 17 – Canone Rai.

Le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento **speciale** alla radio o televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Art. 18 – Clausola di salvaguardia.

La riduzione delle agevolazioni fiscali del 5% dal 2012 e del 20% dal 2013 prevista dal comma 1^{ter} dell'art. 40 del D.l. 98/2011 (Manovra economica di luglio) **viene eliminata** con l'integrale sostituzione del testo del comma ed al suo posto subentra la previsione dell'aumento delle aliquote IVA del 10 e 21 per cento graduata come segue:

- **Dal 1 ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012** aumento di due punti (quindi 12% e 23%).
- **Dal 1 gennaio 2013** continua ad applicarsi il predetto aumento,
- **Dal 1 gennaio 2014** ulteriore aumento di 0,5 punti (quindi 12,5% e 23,5%).

Gli aumenti previsti per il 2013 e 2014 non si applicano qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Art. 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero.

Dal 1 gennaio 2012 sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 385/1993, sugli estratti di c/c postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, è dovuta l'imposta di bollo per ogni esemplare **con periodicità annuale** nelle seguenti misure:

- Cliente persona fisica € 32,40 (non dovuta se la giacenza media annua non supera € 5.000)
- Cliente diverso da persona fisica € 100.

Se gli estratti o rendiconti vengono inviati con periodicità diverse dall'anno l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato (ad es. e/c trimestrale, imposta € 8,10 per persone fisiche o € 25 per soggetti diversi)

Anche se il prosieguo della norma riguarda gli intermediari finanziari, se ne dà notizia avendone parlato nel commento al D.L. 98/2011 (art. 23, comma 7). Con l'articolo ora in commento viene completamente rivisto il metodo di determinazione dell'imposta di bollo dovuta dagli intermediari sulle comunicazioni di deposito titoli e strumenti finanziari ancorato dal D.L. 98/2011 a scaglioni di valori imponibili determinati sulla base del valore nominale o di rimborso: ora **dal 1 gennaio 2012** si prescinde dal rapporto di deposito e considerano le singole comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano **alla clientela** a fronte di prodotti e strumenti finanziari sottoscritti e l'imposta è fissata per ogni comunicazione nello 1 per mille annuo (o rapportato al periodo nel caso di comunicazioni periodiche) per il 2012 e nello 1,5 per mille annuo (o rapportato al periodo nel caso di comunicazioni periodiche) a decorrere dal 2013, calcolato sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. L'importo annuo conteggiato proporzionalmente non potrà comunque essere inferiore ad € 34,20 né superiore (limitatamente al 2012) ad € 1.200. Sono esentati dall'imposta i buoni postali fruttiferi di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Viene altresì disposta un'imposta di bollo speciale **annuale** del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi del D.L. 78/2009 e del D.L. 350/2001; per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita rispettivamente nel 10 e 13,5 per mille. Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione oppure ricevono provvista dal dallo stesso contribuente e la versano in due rate entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento alle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente: per il solo versamento da effettuare a febbraio 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011 sono state prelevate in tutto o in parte dal rapporto di deposito o gestione acceso per effetto

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

dell'emersione o comunque dismesse è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero: viene istituita **con decorrenza 2011** un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero **a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche** (sono quindi escluse le società) residenti nel territorio dello Stato proprietarie o titolari di altro diritto reale sugli immobili stessi, imposta dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero). L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile che è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile stesso: dall'imposta calcolata si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero: sempre **con decorrenza 2011** viene istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da **persone fisiche** (sono quindi escluse le società) residenti nel territorio dello Stato, imposta dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille per il 2011 e 2012 e del 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sul valore delle attività finanziarie costituito dal valore di mercato rilevato alla fine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso: dall'imposta calcolata si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. **L'imposta sugli immobili situati all'estero e sulle attività finanziarie detenute all'estero viene versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.**

Art. 20 – Riallineamento di partecipazioni.

La disposizione dell'art. 23, comma 12 del D.L. 98/2011 che consentiva il riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo (anche se acquisite nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di partecipazioni) iscritte nel bilancio consolidato e relativamente alla parte imputabile ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, mediante il pagamento entro il 30 novembre 2011 dell'imposta sostitutiva viene resa applicabile anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2011: in tal caso il versamento dell'imposta sostitutiva va fatto in tre rate, la prima entro il termine di scadenza del pagamento del saldo delle imposte dovute per il 2012 (quindi giugno 2013), la seconda e la terza entro il termine di scadenza del pagamento rispettivamente della prima e seconda rata di acconto per il 2014 (quindi seconda rata giugno 2014, terza rata novembre 2014); i termini appena visti si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti maggiorando **a decorrere dal 1**

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

dicembre 2011 ciascuna rata degli interessi legali. Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 21 – Soppressione di enti ed organismi.

Art. 22 – Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici.

Art. 23 – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e delle Province.

Se ne tralascia la trattazione non rivestendo interesse generale. Si segnala soltanto il fatto che **a decorrere dal 6 dicembre 2011** vengono soppressi l'INPDAP e l'ENPALS le cui funzioni passano all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Si segnalano inoltre i commi da 14 a 22 dell'art. 23 i quali dispongono che alle Province rimarranno soltanto funzioni di indirizzo e di coordinamento dei Comuni. Esse avranno come organi il Consiglio composto da non più di 10 membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni, ed il Presidente (eletto tra i membri del Consiglio). Entro il 31 dicembre 2012 Stato e Regioni provvedono a trasferire ai Comuni le funzioni che sono state sino ad ora delle Province e agli organismi provinciali le risorse umane.

Art. 23bis – Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 23ter – Disposizioni in materia di trattamenti economici.

Sono due norme che intervengono sul fronte della riduzione della spesa pubblica.

Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Dal 1 gennaio 2012 per le anzianità contributive maturate da tale data viene stabilito il passaggio al sistema **contributivo** per tutti.

Coloro che maturino entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, ai fini del diritto all'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, consegue il diritto alla pensione secondo la previgente normativa.

Dal 1 gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla:

- **Pensione di vecchiaia** conseguita per le **donne** con almeno 20 anni di anzianità contributiva, e a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1966 a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e 62 anni di età (63 anni e 6 mesi dal 1.1.2014, 65 anni dal 1.1.2016 e 66 anni dal 1.1.2018) per le **lavoratrici dipendenti** la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- **Pensione di vecchiaia** conseguita per le **donne** con almeno 20 anni di anzianità contributiva, alle condizioni di cui sopra e 63 anni e 6 mesi (64 anni e 6 mesi dal 1.1.2014, 65 anni e 6 mesi dal 1.1.2016 e 66 anni dal 1.1.2018) **per le lavoratrici autonome** la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dalla gestione separata.
- **Pensione di vecchiaia** conseguita da tutti gli altri soggetti lavoratori dipendenti con almeno 20 anni di anzianità contributiva, alle condizioni di cui sopra, e 66 anni di età.
- **Pensione di vecchiaia** conseguita dai lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata con 66 anni di età.
- **Pensione anticipata**, che va a sostituire tutti i trattamenti preesistenti di pensione di anzianità cui si può accedere ad età inferiori ai requisiti per la pensione di vecchiaia **esclusivamente** con una anzianità contributiva, maturata nell'anno 2012 di **42 anni e 1 mese** per gli uomini e **41 anni e 1 mese** per le donne (anzianità che verrà aumentata di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014). E' prevista una penalizzazione sulle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate prima del 1.1.2012 pari all' 1% **per ogni anno** di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto a 62 anni, elevato al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
- **Pensione anticipata** conseguibile, previa risoluzione del rapporto di lavoro, dai lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 1 gennaio 1996, al compimento dei 63 anni e con contributi versati ed accreditati di almeno 20 anni e a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione non sia inferiore ad un determinato importo di soglia mensile calcolata dall'Istat.

Il proseguimento dell'attività lavorativa dopo il raggiungimento dell'età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all'età di 70 anni.

Viene abolito per chi matura il diritto al pensionamento dal 1 gennaio 2012 il sistema delle finestre mobili.

A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico anni per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno.

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021 il requisito anagrafico deve essere tale da garantire un'età minima di accesso non inferiore a 67 anni. Anche se non dovessero scattare gli adeguamenti alle speranze di vita, la soglia dei 67 anni deve comunque essere applicata dal 2022. **Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 183/2011 (legge di stabilità).**

E' confermata l'applicazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti anagrafici alle speranze di vita che diventa biennale (in precedenza era triennale).

La riforma dei requisiti per il pensionamento non si applica a:

- lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,
- lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo,

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati prima del **4 dicembre 2011** e che maturano i requisiti durante il periodo di mobilità,
- lavoratori collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati prima del **4 dicembre 2011**,
- lavoratori che alla data del **4 dicembre 2011** erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore
- lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il **4 dicembre 2011** il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, i quali restano a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età anche se maturano prima di questa età i requisiti per l'accesso al pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto in commento,
- lavoratori che prima del **4 dicembre 2011** siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione,
- dipendenti pubblici che abbiano in corso al **4 dicembre 2011**, l'esonero dal servizio.

Un decreto del Ministero del Lavoro definirà le modalità di attuazione di quanto appena descritto in tema di esonero dalla riforma dei requisiti per il pensionamento e la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati per gli anni dal 2014 al 2019.

In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è previsto che:

- i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il **31 dicembre 2012** e che avrebbero maturato prima del 6 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della Tab. B allegata alla L. 243/2004, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di almeno 64 anni,
- le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni se maturano entro il **31 dicembre 2012** un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla stessa data abbiano compiuto almeno 60 anni, oltre che, se più favorevole, secondo quanto visto sopra (pag. 25) al primo trattino trattando della pensione di vecchiaia delle donne.

Viene esteso il sistema di aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fino a 70.

Viene introdotta, ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, una modifica alla disciplina del D.lgs 67/2011 sui lavori usuranti.

E' inserito l'obbligo di aumentare i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anche per i regimi pensionistici e per le gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il limite minimo di tre anni per procedere alla totalizzazione è eliminato dal **1 gennaio 2012**.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Contributi artigiani e commercianti: dal **1 gennaio 2012** le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti sono incrementate del **1,3%** e successivamente dello **0,45%** annuo fino a raggiungere l'aliquota del **24%**.

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici: viene completamente rivisto il blocco del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni stabilito dalla manovra di luglio 2011 (ar. 18 D.L. 98/2011) nel senso che la perequazione automatica è riconosciuta **per gli anni 2012 e 2013** nella misura del **100%** **soltanto ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, ossia ai trattamenti attualmente fino ad € 1.402,29.** Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante in base a quanto appena detto, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato. In conseguenza delle previsioni illustrate viene totalmente abrogato l'art. 18 del D.L. 98/2011.

Ai professionisti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele per la malattia previste per i lavoratori parasubordinati.

Verrà istituita una Commissione per valutare **entro il 31 dicembre 2012** possibili e ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo.

Con effetto già sulle indennità e compensi il cui diritto alla percezione è sorto dal 1 gennaio 2011, sul TFR di importo eccedente 1.000.000 di euro non si applica la tassazione separata, ma l'eccedenza andrà a comporre il reddito complessivo. Tale disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori di società di capitali.

Infine viene introdotto un contributo di solidarietà del 15% sulla parte di pensione eccedente i 200.000 € che va ad affiancarsi al contributo già disposto dal D.L. 98/2011.

Art. 25 – Riduzione del debito pubblico.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art. 26 – Prescrizione anticipata delle lire in circolazione.

Viene anticipata la prescrizione delle lire in circolazione che sarebbe dovuta avvenire nel febbraio 2012, per cui le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono da subito in favore dell'Erario ed il relativo controvalore è versato allo Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 27 – Dismissioni immobili.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art. 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese.

Si segnala soltanto la norma contenuta nel comma 1 in base alla quale l'aliquota base dell'**addizionale regionale**, attualmente fissata nello 0,9%, passerà **a decorrere dall'anno di imposta 2011** al 1,23% (su tale aliquota base le Regioni potranno applicare l'aumento dello 0,5%). L'impatto per i dipendenti e pensionati si avrà a partire da gennaio 2012, mentre per i lavoratori autonomi esso si avrà al momento del pagamento del saldo da Unico 2012.

Il resto dell'articolo contempla tagli ai trasferimenti agli enti locali.

Art. 29 – Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria.

Art. 29bis - Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione.

Art. 30 – Esigenze indifferibili.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art. 31 – Esercizi commerciali.

Viene resa permanente ed estesa a tutto il territorio nazionale (finora era circoscritta ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte) la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

Inoltre viene introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi tipo, esclusi i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, e dell'ambiente anche urbano.

Art. 32 – Farmacie.

Nelle parafarmacie e nei "corner" della grande distribuzione ubicati nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e comunque al di fuori delle aree rurali individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati da un decreto del Ministero della salute adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto in commento, potranno vendere **senza ricetta medica** anche i farmaci di categoria C, ad eccezione dei medicinali dispensati dal SSN, dei medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale, una volta che il Ministero della salute avrà individuato entro 120 giorni dalla data di conversione del decreto in commento, un elenco aggiornabile dei farmaci di categoria C per i

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita nelle parafarmacie e nei "corner".

Nei suddetti esercizi commerciali la vendita dei medicinali deve avvenire in apposito reparto delimitato da strutture che garantiscano l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto sia negli orari di apertura al pubblico che in quelli di chiusura.

Art. 33 – Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali.

Le norme vigenti degli ordinamenti professionali in contrasto coi principi di riforma di cui al D.L. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo previsto dal D.L. 138/2011 e comunque dalla data del **13 agosto 2012**.

Il Governo raccoglierà entro il 31.12.2012 le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate secondo quanto appena visto, in un testo unico.

Si stabilisce inoltre che la durata del tirocinio (attualmente regolamentato in modo diversificato dai vari Ordini) non potrà superare complessivamente i 18 mesi per tutte le categorie professionali.

Art. 34 – Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante.

Viene stabilito che la disciplina di tutte le attività economiche (con esclusione delle professioni e del trasporto mediante taxi, servizi finanziari ed i servizi di comunicazione definiti dagli artt. 4 e 5 del Dls 59/2010), debba essere improntata al principio di libertà di accesso, organizzazione e svolgimento.

Sono abrogate con effetto immediato.

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Quando siano necessari determinati requisiti per l'esercizio di attività economiche, la comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data tramite autocertificazione e l'attività può iniziare subito salvi controlli amministrativi successivi.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 35 – Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 36 – Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

Art.37 – Liberalizzazione del settore trasporti.

Art. 38 – Misure in materia di politica industriale.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art. 39 – Misure per le micro, piccole e medie imprese.

La garanzia diretta e controgaranzia, a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, viene elevata al 80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

L’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo viene aumentata ad euro 2 milioni e cinquecentomila per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche ed i settori economici di appartenenza individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Una quota di almeno l’80% delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a 500mila euro di importo massimo garantito per singola impresa.

Viene prevista una nuova possibilità di patrimonializzazione dei Confidi tramite la possibilità di ingresso (comunque minoritario) nel capitale sociale dei Confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati.

Art. 40 – Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese.

Comma 1 – comunicazioni degli esercizi ricettivi. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno; sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti **con mezzi informatici o telematici o mediante fax** le generalità delle persone alloggiate secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; ciò significa che le comunicazioni previste dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza non possono più essere fatte con supporti cartacei.

Comma 2 – Privacy. Le definizioni di “dato personale” e “interessato” di cui al comma 4 lett. b) ed i) del codice in materia di protezione dei dati personali vengono

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

circoscritte alle sole persone fisiche dal momento che nel testo vigente sono soppresse le parole “persona giuridica, ente o associazione”: queste continueranno invece a godere della tutela prevista dal titolo X del codice in materia di protezione dei dati personali per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica, titolo non toccato dalla modifica.

Comma 3 – Lavoratori stranieri. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e **svolgere temporaneamente l'attività lavorativa** fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Deve essere chiarito, perché la legge nulla dice in proposito, se la nuova norma si renda applicabile anche al caso di conversione del permesso di soggiorno (ad esempio da permesso per motivi di studio a permesso per motivi di lavoro).

Comma 4 – Libro unico del lavoro. Il termine per la compilazione del libro unico del lavoro si sposta dal giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento alla **fine del mese successivo a quello di riferimento**.

Comma 5 – Bonifica dei siti inquinati. Viene stabilito che nel caso di interventi di bonifica di siti inquinati (scavo) o di messa in sicurezza di impianti e reti tecnologiche, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.

Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

Comma 6 – Semplificazione degli adempimenti delle imprese di autoriparazione. E' abrogato il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n° 406/1997 – Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione (sono le imprese che esercitano attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista).

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Comma 8 – Semplificazione dello smaltimento di rifiuti speciali per talune attività. I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzato ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D.lgs 152/2006 (formulario di identificazione del rifiuto dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: *a*) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; - *b*) origine, tipologia e quantità del rifiuto; - *c*) impianto di destinazione; - *d*) data e percorso dell'istradamento; - *e*) nome ed indirizzo del destinatario).

I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto D.lgs 152/2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

Comma 9 – Semplificazione per il conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali (le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1089/1939, e del D.P.R 1409/1963, nella misura effettivamente rimasta a carico, le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali) sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Art. 41 – Misure per le opere di interesse strategico.

Art. 42 – Misure per l'attrazione di capitali privati.

Art. 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici.

Viene abrogata l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici e viene invece prevista l'incidenza nel calcolo del ribasso offerto del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti.

Con una norma di interpretazione dell'art.4 del D.L. 70/2011 si introduce un regime transitorio per le varianti escludendo il limite del 50% dei ribassi d'asta ottenuti in fase di gara per gli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori.

Viene abrogato l'art. 12 della L. 180/2011 e di conseguenza torna a 100mila euro la soglia per l'affidamento sotto soglia.

Viene favorita la suddivisione degli appalti in lotti funzionali per agevolare l'accesso delle piccole medie imprese agli appalti pubblici, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente.

Per i lavori di importi superiori a 20milioni di euro viene introdotta una consultazione preliminare sul progetto posto a base di gara tra coloro che hanno chiesto di essere invitati alla gara ristretta, consultazione finalizzata a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.

Art. 44bis – Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art.45 – Disposizioni in materia di edilizia.

Il titolare del permesso di costruire può realizzare le opere di urbanizzazione primaria a scomputo, se di importo inferiore ad euro 5.278.000, senza procedure di gara previste dalla legge sugli appalti.

Viene modificato il T.U. dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) prevedendo che qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore (materiali innovativi), la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Nel contempo viene eliminato il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella procedura di autorizzazione dei laboratori.

Infine viene semplificata la procedura di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione del Piano casa nazionale di edilizia abitativa.

Art. 46 – Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale.

Art. 47 – Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie.

Art. 48 – Clausola di finalizzazione.

Se ne traslascia la trattazione non rivestendo interesse generale.